

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1974, n. 37.

Studi e ricerche per la lotta contro l'infertilità delle bovine.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, che si avvarrà della collaborazione di Istituti Universitari, dell'Associazione regionale allevatori e dei Centri di Fecondazione Artificiale, per l'approfondimento statistico, lo studio delle cause e l'individuazione dei rimedi contro l'infertilità delle bovine.

A tale scopo la Regione erogherà un contributo annuale di lire 100 milioni per tre anni, a partire dall'esercizio finanziario 1974.

Art. 2

La convenzione, di cui al precedente articolo, deve essere stipulata alle seguenti condizioni:

- a) che il programma generale dei lavori si concluda in tre anni;
- b) che siano presentati alla Giunta regionale i programmi annuali di lavoro, che dovranno essere così articolati secondo le proposte di una apposita commissione di esperti:
 1. impostazione statistica generale delle indagini da svolgere presso le aziende e in laboratorio;
 2. studio e valutazione dell'igiene ambientale di allevamento e del personale addetto al governo delle bovine;
 3. eventuali ricerche batteriologiche su materiali prelevati dalle bovine per la esclusione di malattie infettive ed infestive dell'apparato riproduttivo;
 4. ricerche quali-quantitative sui terreni e sui foraggi e sui mangimi delle zone prese come campione nei vari ambienti;
 5. ricerche sui profili metabolici delle bovine degli allevamenti presi come campione nei diversi ambienti;
 6. osservazioni sulle tecniche di fecondazione e sul momento dell'intervento fecondativo in relazione al momento della comparsa dei calori;
 7. studio delle correlazioni tra gli elementi emersi dalle ricerche di cui ai punti precedenti.

La predetta Commissione di esperti è presieduta dal Direttore dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie ed è composta dai Direttori dei dipartimenti servizi veterinari e agricoltura della Regione e dal Direttore dell'Istituto di Zootecnica dell'Università di Padova.

I programmi annuali di lavoro sono soggetti alla approvazione preventiva della Giunta regionale, sentite anche le competenti Commissioni Consiliari per l'agricoltura e la sanità;

c) che l'erogazione del contributo avvenga con decreto del Presidente della Giunta regionale al termine di ogni programma annuale e sulla base di un rendiconto dei lavori svolti in conformità con il programma approvato.

Alla predisposizione del programma dei lavori e alle spese occorrenti possono concorrere le altre Regioni comprese nella circoscrizione dell'Istituto Zooprofilattico.

Art. 3

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Università di Padova, con l'Associazione regionale degli Allevatori del Veneto e con i Centri per la fecondazione artificiale, coordinati dall'Istituto interregionale per il miglioramento del patrimonio zootecnico, affinché collaborino, contro rimborso delle spese eventualmente sostenute, alla raccolta dei necessari elementi conoscitivi e statistici presso le aziende agricole, secondo le direttive e sotto il controllo dell'Istituto stesso.

Art. 4

All'attuazione della presente legge, la Regione farà fronte con la somma di L. 300 milioni, così ripartita:

— per l'esercizio finanziario 1974	L. 100.000.000
— per l'esercizio finanziario 1975	L. 100.000.000
— per l'esercizio finanziario 1976	L. 100.000.000

Nel bilancio di spesa della Regione — esercizio 1974 — è istituito il Cap. 577 così denominato « Contributo all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie per studi e ricerche per la lotta contro la infertilità delle bovine » con lo stanziamento di lire 100.000.000.

Alla spesa per l'esercizio 1974 si fa fronte mediante utilizzazione della somma di pari importo accantonata al Cap. 725 del Bilancio di spesa — esercizio in corso —, denominato « Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione ».

Per gli anni successivi 1975 e 1976, la spesa annua come sopra determinata farà carico sui corrispondenti Capitoli del bilancio dei relativi esercizi.

Le somme non impiegate nel corso dell'esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi a norma dell'art. 36 — secondo comma — del R.D.L. 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 5

Al bilancio di spesa della Regione — esercizio 1974 — vengono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione

Cap. 725: partita che si riduce « Interventi regionali per la realizzazione della programmazione » di lire 100 milioni;

b) in aumento

Cap. 577: « Contributo all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie per studi e ricerche contro le infertilità delle bovine » lire 100 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 28 giugno 1974

Tomelleri